



ATTO COSTITUTIVO DELL'AGGREGAZIONE DEI COMUNI PROPONENTI IN RELAZIONE AL FONDO PER LO SVILUPPO DI CICLOVIE URBANE INTERMODALI ISTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 479, DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 2022, AL FINE DI PROMUOVERE L'USO DI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E FERROVIARIO, IN ATTUAZIONE DEL PIANO GENERALE DELLA MOBILITÀ CICLISTICA.

L'anno 2024 il giorno del mese di aprile

TRA

il Comune di **Paola**, Comune Capofila, con sede legale in Paola (Cs), via Largo Monsignor G.M. Perrimezzi n.6, Codice fiscale: 86000010784, rappresentato da Giovanni Politano quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

E

il Comune di **San Lucido**, con sede legale in San Lucido (Cs) Via F. Giuliani, 36, Codice fiscale: 00401530787, rappresentato da Cosimo De Tommaso il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Sindaco pro-tempore del Comune suddetto;

PREMESSO che:

- Gli Enti Locali, ivi compresi i Comuni, nel quadro della normativa vigente assumono la duplice funzione di soggetti promotori nonché destinatari di programmi ed iniziative finalizzate a stimolare ed a favorire la crescita economica del territorio;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, unitamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha divulgato un Avviso Pubblico in relazione al "Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito dall'art. 1, comma 479, della Legge 29 dicembre 2022, al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.

PRESO ATTO:

- Che il suddetto avviso, ha la finalità di sviluppare, in termini di qualità delle infrastrutture e di servizi, per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito con la legge 179/2022 al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica.
- Che le candidature per il finanziamento dei Progetti possono essere presentate anche da:
 - o Due o più Comuni confinanti, con indicazione del Comune Capofila, per progetti integrati di piste ciclabili che collegano il territorio di tutti i Comuni interessati. In tal caso non è ammessa la partecipazione anche come singolo Comune.
- Che il finanziamento è concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100% delle spese riconosciute ammissibili, comunque per un importo massimo di euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

CONSIDERATO che gli Enti locali indicati in epigrafe, rientrando nel tracciato individuato per la realizzazione della ciclovie, intendono partecipare al richiamato Avviso Pubblico;

RILEVATO che:

- detti Enti intendono presentare una domanda congiunta, associandosi nelle forme di legge, per il tramite del Comune di Paola;
- si rende, pertanto, necessario disciplinare in modo puntuale i compiti attribuiti ai predetti Enti locali e, in particolare, al Comune di Paola, quale Ente capofila;
- i richiamati Enti locali intendono regolare le finalità, la durata, le funzioni, nonché i reciproci obblighi e garanzie;
- l'accordo fra PA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge n. 241/1990 e ss. mm.ii., costituisce una fra le forme di aggregazione previste dall'ordinamento e ritenuta dalle Parti funzionale allo scopo;

VISTO l'ex art. 15 L. 241/90;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue,

Art.1

(Oggetto dell'aggregazione)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le parti come sopra costituite e rappresentate con la sottoscrizione del presente accordo si costituiscono in aggregazione per partecipare all'avviso Fondo per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito dall'art. 1, comma 479, della Legge 29 dicembre 2022, al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica dal nome "La Ciclovie del Tirreno".
3. L'affidamento delle opere per la realizzazione degli interventi è assegnato al Comune Capofila Comune di Paola (definito d'ora in poi, anche soltanto, *Capofila*).

Art.2

(Finalità)

1. I Comuni si costituiscono in associazione di progetto per realizzare un intervento per lo sviluppo di ciclovie urbane intermodali istituito dall'art. 1, comma 479, della Legge 29 dicembre 2022, al fine di promuovere l'uso di servizi di trasporto pubblico locale e ferroviario, in attuazione del Piano generale della mobilità ciclistica
2. Attraverso la costituenda aggregazione di Comuni e la presentazione di uno specifico progetto si intende sviluppare l'offerta turistica incoraggiando, al contempo, l'incremento della mobilità sostenibile ed il turismo lento. Lo sviluppo dell'offerta turistica avverrà sia in termini di qualità delle infrastrutture che di servizi.

Art. 3

(Principi e Obiettivi)

1. L'organizzazione in forma associata è improntata ai seguenti principi:
 - a. la valorizzazione del percorso individuato finalizzata all'attivazione di servizi per la sosta, la permanenza e lo svago dei visitatori nonché la visita di siti artistici presenti sul tracciato;*
 - b. il miglioramento della fruibilità dei percorsi, in termini di sicurezza e primo soccorso, accessibilità, orientamento, informazione e digitalizzazione dei percorsi e degli accessi, anche mediante il ricorso a tecnologie innovative;*
 - c. la promozione turistica con l'ausilio di strumenti e canali digitali.*
2. I Comuni aderenti concordano di procedere in modo congiunto e condiviso per perseguire i seguenti obiettivi:
 - a. Valorizzare le valenze turistiche del territorio riqualificando l'offerta turistica con la configurazione di una specifica offerta di turismo slow;
 - b. Incrementare il flusso turistico attraverso iniziative di promozione e marketing congiunte levate alla realizzazione dell'intervento;
 - c. Migliorare l'offerta turistica dell'area attraverso lo sviluppo di nuovi servizi e attrazioni;
 - d. Valorizzare il patrimonio immobiliare, culturale, storico e naturalistico per favorire una crescita turistica sostenibile e responsabile;
 - e. Monitorare e valutare l'impatto delle attività turistiche sulla comunità e sull'ambiente al fine di adottare misure correttive quando necessario.

Art.4

(Aggregazione e Soggetto capofila)

1. L'aggregazione è costituita dai seguenti Comuni: Comune di Paola e Comune di San Lucido.
2. I Comuni sopraccitati, situati nella Provincia di Cosenza (Regione Calabria), sono interessati dal tracciato

individuato per la realizzazione della ciclovia relativa al progetto realizzando.

3. Soggetto proponente quale capofila dell'aggregazione è il Comune di Paola.

Art.5

(Durata dell'aggregazione ed efficacia costitutiva dell'associazione intercomunale)

1. La durata dell'aggregazione è strettamente legata alla realizzazione, gestione e rendicontazione del progetto e può essere rinnovata o prorogata per la continuità della gestione e dell'implementazione del progetto stesso.

Art. 6

(Piano di Sviluppo e atti definitivi di approvazione del Progetto)

1. L'aggregazione dei comuni, così come individuati dall'art. 4, presenterà la propria proposta nei termini previsti dall'Avviso pubblico utilizzando esclusivamente secondo le modalità indicate nel Decreto interministeriale unitamente alla documentazione di seguito indicata:
 - a. richiesta di finanziamento firmata dal legale rappresentante

Art. 7

(Impegni delle Parti)

1. I Comuni aderenti si impegnano a sviluppare azioni volte a garantire più alti livelli di implementazione del progetto, di sinergia con gli attori pubblici e privati, di coordinamento nel dialogo tra istituzioni, finanziatori ed enti attuatori.
2. Ogni Comune, tramite i propri uffici tecnici ed amministrativi, fornisce assistenza per l'acquisizione di tutte le informazioni e documenti necessari alle attività.
3. In particolare, ogni Comune si impegna a:
 - a. condividere informazioni e dati relativi al turismo dell'area per supportare la pianificazione congiunta delle attività;
 - b. collaborare per la realizzazione di campagne di marketing e promozione turistica congiunte, sfruttando le rispettive risorse e competenze;
 - c. promuovere l'adozione di pratiche sostenibili nel settore turistico, come l'uso responsabile delle risorse, la riduzione dell'impatto ambientale e il coinvolgimento delle comunità locali;
4. Ogni soggetto facente parte dell'aggregazione si impegna a far sottoscrivere digitalmente dal proprio legale rappresentante l'atto di aggregazione.
5. I comuni si impegnano a sottoscrivere gli atti di approvazione del Progetto così come adottati dagli organi competenti degli Enti aggregati entro 30 giorni dall'aggiudicazione dei contributi relativi all'Avviso.
6. Ogni Comune non assume alcun onere di spesa per la progettazione e realizzazione degli interventi.
7. Il Comune di Paola, in qualità di Capofila è considerato unico referente nei confronti del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, unico responsabile dell'intero progetto e di tutti i suoi interventi e unico destinatario delle risorse finanziarie assegnate al progetto. Pertanto, lo stesso si impegna a trasmettere il progetto secondo le modalità e tempi previsti dall'avviso e di occuparsi dell'intera organizzazione, gestione, monitoraggio e rendicontazione delle attività finanziate.

Art. 8

(Deliberazioni di Giunta Comunale, Nullaosta ed autorizzazione alla progettazione)

1. I Comuni afferenti con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano che nullaosta alla realizzazione condivisa di quanto previsto nell'avviso pubblico, ed autorizzano altresì la progettazione e l'esecuzione di interventi di carattere naturalistico lungo il percorso individuato per la realizzazione della ciclovia, con individuazione della progettazione in capo al Comune Capofila. Per tale ragione di seguito vengono indicati gli estremi degli atti di Giunta Comunale, con i quali si è provveduto ad approvare lo schema di aggregazione, successivamente firmato digitalmente:
 - Comune di **Paola**, Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____
 - Comune di **San Lucido**, Deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____;

Art. 9

(Benefici qualitativi e quantitativi derivanti dall'aggregazione)

2. Il progetto, basato su obiettivi comuni, si allinea con le esigenze locali, promuovendo lo sviluppo sostenibile nelle aree coinvolte fornendo anche opportunità imprenditoriali. Le azioni comuni concretamente implementate

dimostrano di aver creato un sistema di sviluppo integrato, generando benefici economici e sociali per tutta l'area coinvolta.

3. La solida aggregazione costituita tra i Comuni interessati dalla realizzazione della ciclovia permetterà di creare una visione condivisa attraverso il superamento delle logiche competitive interne e l'incoraggiamento, a partire dal patrimonio di risorse e competenze disponibili, di accordi successivi tra attori (pubblici e privati, compresa l'imprenditoria turistica), anche stimolando la partecipazione di tutti questi soggetti al disegno complessivo del territorio.
4. La sottoscrizione dell'atto di aggregazione implica l'impegno a raggiungere la visione stabilita, fungendo da guida pratica per realizzare gli obiettivi prefissati. L'idea progettuale è l'occasione per focalizzare l'attenzione sulle ciclovie come strumento di promozione del territorio, confermando come paesaggi, arte, religione, e spiritualità, si intrecciano in una straordinaria sequenza di opportunità per il turismo sostenibile.
5. La realizzazione del tracciato di ciclovia su più comuni offrirà una serie di vantaggi:
 - darà ai visitatori l'opportunità di conoscere ed apprezzare il contesto attraverso vie privilegiate già collaudate da chi conosce l'area;
 - stimolerà la curiosità del visitatore offrendo percorsi tematici non banali, allietterà e renderà godibile l'utilizzo;
 - diventerà una preziosa risorsa anche per i residenti, un'occasione per scoprire, approfondire ed appropriarsi dei propri luoghi ed al contempo, quindi consentirà di rafforzare il rispetto nei confronti del proprio territorio.
6. Il percorso, svolto autonomamente consentirà ai turisti italiani e stranieri, di conoscere e riscoprire – sotto una nuova luce e con stimoli e approfondimenti inconsueti – i luoghi naturalistici e della cultura legati alle città interessate dal percorso, come anche i luoghi meno noti e difficilmente accessibili.

Art. 10

(Obblighi di riservatezza)

1. Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente atto e conseguentemente si impegnano a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto e né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
 - b. non utilizzare né in tutto e né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente atto.

Art. 11

(Controversie)

1. Ogni eventuale controversia tra i Comuni è devoluta alla competenza territoriale del Tribunale di Paola.

Letto, firmato (digitalmente)

Comune di **Paola**, Sindaco capofila, Giovanni Politano

Comune di **San Lucido**, Sindaco Cosimo De Tommaso